



**REGIO DECRETO** *che determina le norme per la formazione e pubblicazione della Carta geologica d'Italia.*

15 giugno 1873

## **VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Visto il Decreto Reale in data 15 dicembre 1867, n. 4113, col quale fu costituito il Comitato geologico;  
Sentito il Comitato stesso;  
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

La formazione e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia sono affidate ad una Sezione del Corpo Reale delle Miniere sotto l'alta direzione scientifica del Comitato geologico, secondo le norme del presente Decreto.

### Art. 2.

Il Comitato geologico si radunerà in Roma presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e sarà convocato dal Ministro.

### Art. 3.

Spetta al Comitato geologico di deliberare sulla classificazione dei terreni formanti il suolo italiano, di provvedere alla formazione della serie dei colori e segni coi



quali i terreni stessi verranno indicati sulla Carta, di accettare i lavori geologici presentati per la pubblicazione e di decidere intorno ai lavori da pubblicarsi.

#### Art. 4.

La Sezione del Corpo Reale delle Miniere, di cui all'articolo 1, costituisce l'Ufficio geologico, il quale si compone di Ingegneri e di Aiutanti-geologi.

#### Art. 5.

Per essere nominato Ingegnere-geologo è necessario:

1° Aver ottenuto il diploma d'Ingegnere in una delle Scuole d'applicazione del Regno;

2° Aver compiuto il corso speciale d'Ingegnere delle Miniere nella scuola estera che verrà designata dal Comitato;

3° Aver compiuto un anno di tirocinio pratico nel *Geological Survey* di Londra od in altro Istituto estero designato dal Comitato.

#### Art. 6.

Per essere nominati Aiutanti-geologi è necessario esser laureati in scienze naturali, ed in difetto:

Aver ottenuto la licenza in un Istituto tecnico del Regno ed aver sostenuto un esame di geologia e di scienze affini in una delle Scuole speciali del Regno.

#### Art. 7.

All'Ufficio geologico sarà annesso uno speciale gabinetto, nel quale verranno disposti e classificati i minerali, i fossili e le rocce raccolte nei lavori di campagna.

Saranno del pari riuniti al gabinetto i libri, le carte e gl'istrumenti esistenti in Firenze presso il Comitato geologico.

#### Art. 8.

Per i lavori di campagna e per quelli d'ufficio, da eseguirsi dagl'Ingegneri e dagli Aiutanti-geologi, saranno osservate le istruzioni approvate dal Comitato geologico.

#### Art. 9.

Ogni foglio pubblicato sarà vidimato dal Capo dell'Ufficio geologico e porterà il nome degli operatori che eseguirono il rilevamento.



Così verrà pur fatto per la pubblicazione delle descrizioni sommarie.

Art. 10.

Il Ministro potrà incaricare del rilevamento di speciali regioni quei Geologi i quali con precedenti lavori si acquistarono fama di buoni operatori.

Art. 11.

È sciolta la Commissione per la raccolta dei prodotti minerali ad uso edilizio e decorativo, stata istituita con Decreto Reale in data 24 marzo 1872, e le attribuzioni della medesima sono conferite al Comitato geologico.

Art. 12.

I materiali raccolti dalla suddetta Commissione faranno parte della collezione dell'Ufficio geologico.

Art. 13.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 giugno 1873.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato alla Corte dei conti*  
*addì 23 giugno 1873*  
*Vol. 70 Atti del Governo a c. 18.*  
AYRES.

*(Luogo del sigillo)*  
V. Il Guardasigilli  
DE FALCO.

CASTAGNOLA.